



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per il Veneto
Venezia

CORTE DEI CONTI



0002269-26/03/2010-SC-VEN-197-P

Al Sindaco del Comune di
RONCADE (TV)

OGGETTO: Parere ex art. 7, comma 8, Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Con riferimento alla richiesta di parere in data 8 marzo 2010 prot. n. 4244
si trasmette, via fax, la delibera n. 38/2010/PAR adottata dalla Sezione regionale di
controllo per il Veneto nell' adunanza del 22 marzo 2010.



CITTA' DI RONCADE
ARRIVO

Prot.n. 0005435 del 26-03-2010

CORTE DEI CONTI SEZIONE REG

Ufficio: PERSONALE - SINDACO



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

Totale pagine trasmesse n. 7

Deliberazione 38 /2010/PAR

REPUBBLICA ITALIANA


LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 marzo 2010 composta da:

Bruno PROTA	Presidente relatore
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario



VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Roncade (TV) con nota n. 4244 dell'8 marzo 2010 (pos. C.d.c. 1817/2010);

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 27/2010 del 9 marzo 2010 di assegnazione;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 30/2010 del 19 marzo 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

FATTO

Con nota n° 4244 In data 8 marzo 2010, il Sindaco del Comune di Roncade (TV) poneva, ai sensi dell'art. 7, 8° comma, della L. n. 131/2003, il seguente quesito:

..... si chiede di poter ricevere un Vs. parere in relazione alla corretta interpretazione da attribuire all'art. 40 comma 3 - quinquies del D. Lgs n. 165/2001, il quale stabilisce che

"[omissis] gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa".

Si prega di chiarire se il patto di stabilità cui necessita fare riferimento sia quello relativo all'anno in corso nel quale si sta valutando la destinazione di risorse aggiuntive (es. patto di stabilità 2010 per valutare incrementi del fondo per le risorse decentrate 2010) o quello relativo all'anno precedente (es. patto di stabilità 2009 per valutare incrementi del fondo per le risorse decentrate 2010).

DIRITTO

Innanzitutto il parere è sicuramente ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (perché proveniente dal Sindaco e cioè dall'organo che rappresenta unitariamente l'ente locale) sia sotto il profilo oggettivo in quanto attiene alla contabilità pubblica e in particolare alle spese per il personale sotto lo specifico aspetto del contenimento della spesa pubblica e perciò del rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità ed analoghi strumenti limitativi.

Nel merito, il quesito del Comune riguarda la determinazione dell'anno cui far riferimento per quanto attiene al patto di stabilità e cioè se debba aversi riguardo all'anno in cui si intende



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

provvedere (ad esempio, patto di stabilità 2010 in relazione alle risorse da destinare per il 2010) ovvero quello relativo all'anno precedente (ad esempio, patto di stabilità 2009 il relazione ad incrementi del fondo per il 2010).

Ritiene la Sezione che, per rispondere al quesito, occorra tener conto, da un lato, dello scopo che ha indotto il legislatore a porre una simile limitazione all'intervento aggiuntivo dell'ente locale e, dall'altro, quale o quali siano i periodi e gli atti contabili da prendere in considerazione per meglio garantire il raggiungimento dell'obiettivo voluto.

Quanto al primo punto, è di tutta evidenza che l'assunzione dei particolari oneri finanziari aggiuntivi da parte dell'ente locale è subordinata al rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla normativa vigente e che sono dettati, (particolarmente il patto di stabilità) ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli enti concorrano alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica, e per tale ragione costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.(cfr. art. 1, comma 676, della L. 296/2006 e art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

Quanto al secondo aspetto, e cioè a "come" debba essere razionalmente salvaguardato "al meglio" il principio sopra indicato, ritiene la Sezione che vada innanzitutto soddisfatta l'esigenza che il riferimento venga operato con dati concreti e il

più possibile certi quali possono emergere dall'ultimo rendiconto che, solo, può dare certezza dell'effettivo rispetto o meno, nell'esercizio a cui si riferisce, del patto di stabilità interno.

Non può, peraltro, non tenersi in considerazione che la spesa, inizia a gravare sul bilancio comunale nell'esercizio (successivo) in cui dispone la destinazione di risorse aggiuntive, per cui appare difficilmente sostenibile che tale onere possa essere assunto in presenza di un bilancio preventivo che, per ipotesi, sia stato strutturato in modo da non garantire, anche per quell'esercizio, il rispetto del patto di stabilità.

Altrimenti, il concreto impegno della spesa decorrerebbe da un momento in cui è già venuta meno, almeno in via previsionale, la condizione posta dal legislatore.

E' appena il caso di ricordare che l'obbligo della osservanza del patto di stabilità già in sede di bilancio di previsione degli enti locali, in un primo tempo affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, ha trovato positiva e definitiva conferma nell'art. 77-bis, comma 12, del già citato D.L. n. 133/2008 e relativa legge di conversione.

Conclusivamente, ritiene la Sezione che il riferimento per l'accertamento del rispetto del patto di stabilità, onde garantire il conseguimento delle finalità in precedenza indicate, deve essere duplice e riguardare, quindi, sia il rendiconto dell'esercizio precedente che il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.



PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Roncade (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2010.

Il Presidente relatore

Dott. Bruno PROTA



Depositato in Segreteria il 26/03/2010

IL DIRETTORE DI SEGreteria

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)

